



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO N. 162 DEL 19/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA DA ERBA SECCA E MATERIALI COMBUSTIBILI E TAGLIO DEI RAMI E ALBERI CONFINANTI CON LA SEDE FERROVIARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

IL SINDACO

VISTA la nota protocollo n. 23284 del 10/06/2025 di EAV – Ente Autonomo Volturno srl, con cui si significa la sussistenza delle motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 c- 2 del d.lgs. 267/2000 di un provvedimento contingibile e urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, nel tratto ricadente nel territorio comunale, possa avvenire in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATE le prescrizioni contenute negli articoli 52 e 55 del DPR 753/80, citati nella nota sopra richiamata:

1 art. 52: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato [...]”;*

2 art.55: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

DATO ATTO che la stessa nota, pur generica in relazione a singole e concrete situazioni di fatto, costituisce segnalazione qualificata di accertato pericolo per la pubblica incolumità.

RITENUTO necessario disporre con la massima sollecitudine l'ordinanza richiesta, al fine di tutelare la pubblica incolumità ed il pubblico servizio ferroviario mediante la pulizia dei terreni confinanti con la sede ferroviaria con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile e la potatura di piante o alberi che, in caso di caduta, potrebbero interferire con la linea stessa, fatta salva comunque la totale responsabilità degli aventi titolo per danni a persone, animali e/o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'inosservanza del DPR 753/80;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni prospicienti la linea ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano, ciascuno per i mappali di propria competenza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la regolare circolazione dei treni, **di procedere**, nel rispetto delle norme sulle distanze di cui agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980:

- 1 **alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile;**
- 2 **al taglio di rami o alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la linea ferroviaria.**

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo durante l'effettuazione delle operazioni di taglio e/o potatura delle alberature di garantire la pubblica incolumità. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastati, né occupare aree pubbliche, né essere incendiati e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, il Comune di San Giuseppe Vesuviano, oltre ad avviare azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La contravvenzione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli art. 38 e 63 del DPR 753/80, nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- 1 Polizia Locale, per la verifica dell'ottemperanza;
- 2 EAV – Ente Autonomo Volturno srl;
- 3 Prefettura di Napoli.

Alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla casa Comunale il 19/06/2025

IL SINDACO

Dott. Michele Sepe

IL SINDACO

Dott. MICHELE SEPE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005